

Determinazione n. 56 del 16/05/2025

OGGETTO: Affidamento diretto di servizio di noleggio di autobus con conducente per gita a Parma il giorno 20/05/2025, a valere sul progetto VER.VE - CIG B6E57DD173 - Importo affidamento € 900,00.

LA DIRETTRICE DEL CFP TICINO MALPENSA

VISTO l'art. 114 del D.Lgs. n. 267/00 "Testo unico degli enti locali" e preso atto della trasformazione del Consorzio Centro di formazione professionale Ticino Malpensa in Azienda speciale consortile CFP Ticino Malpensa a far data dal 01/01/2020 ai sensi del suddetto articolo;

RICHIAMATO lo Statuto dell'Azienda Speciale CFP Ticino Malpensa;

PREMESSO CHE:

- CFP Ticino Malpensa è ente accreditato presso Regione Lombardia per servizi di istruzione e formazione professionale e servizi al lavoro;
- CFP Ticino Malpensa garantisce tali servizi sotto forma di azienda speciale consortile di comuni, e in quanto tale è "organismo di diritto pubblico" ai sensi dell'art. 13 c. 6, e dell'art. 1 c. 1 lett. e) dell'Allegato I.1, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., ricorrendo tutti e tre i requisiti previsti dalla norma, e precisamente è soggetto:
 - 1) dotato di capacità giuridica;
 - 2) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, attraverso lo svolgimento di un'attività priva di carattere industriale o commerciale;
 - 3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico;
- per quanto sopra indicato CFP Ticino Malpensa è soggetto all'integrale applicazione del Codice dei Contratti Pubblici in vigore D.Lgs 36/2023 e s.m.i. negli affidamenti di servizi e forniture ed eventuali lavori;

VISTO il D.Lgs. 36/2023 "Codice dei Contratti" e s.m.i., e in particolare:

- i principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità, a cui l'Amministrazione è tenuta nell'espletamento della presente procedura, di cui all'art. 3 "*Principio dell'accesso al mercato*";
- l'art. 13 "*Ambito di applicazione*";
- l'art. 48 "*Disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea*";

- l'art. 50 c. 1 lett. b), ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono procedere, per acquisti di beni e servizi ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione di importo inferiore a 140.000 Euro al netto dell'IVA, mediante affidamento diretto anche senza la consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'art. 52 c. 1: *"Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno"*;
- l'art. 21 *"Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici"*, e in particolare il c. 2: *"Le attività inerenti al ciclo di vita di cui al comma 1 sono gestite, nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili, come indicati all'articolo 22"*;
- l'art. 25 c. 3: *"Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma"*;
- l'art. 49 *"Principio di rotazione degli affidamenti"*;
- l'art. 17 c. 2, in merito all'atto di azione della decisione di contrarre: *"In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale"*;
- l'art. 18 c. 1, secondo cui *"In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, il contratto può essere stipulato anche mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014"*;

VISTI altresì:

- la L. 488/1999, così come modificata dal D.L. 168/2004, convertito dalla L. 191/2004, all'art. 26 *"Acquisto di beni e servizi"*, e in particolare il comma 3: *"Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse (...)"*;
- il comunicato del Presidente dell'ANAC del 18/12/2024, con cui *"è prorogata fino al 30 giugno 2025 la possibilità di utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma PCP dell'Autorità ... per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD al fine di consentire l'assolvimento delle funzioni ad essa demandate, ivi compresi gli obblighi in materia di trasparenza (...)"*;

CONSIDERATO CHE:

- con decreto n. 2303 del 13/05/2024 Regione Lombardia ha approvato il bando “GIOVANI SMART 2.0 (SportMusicaARTe)”, CUP E81B24000110002, volto al sostegno di iniziative che offrano ai giovani proposte efficaci e coinvolgenti per favorire la ripresa della socialità e contrastare il disagio giovanile, soprattutto nelle fasce più colpite dall’isolamento sociale conseguente ai lockdown prolungati e alla sospensione delle attività abitualmente svolte nei centri di aggregazione;
- nell’ambito del sopra citato bando, CFP Ticino Malpensa ha aderito a un accordo di partenariato tra vari enti del territorio, con capofila L’Aquilone SCS, per presentare a Regione Lombardia il progetto denominato “Ver.Ve”, finalizzato all’ampliamento della presenza educativa e ad un incremento di opportunità relazionali ed esperienziali nel territorio, oltre al potenziamento degli spazi educativi dedicati ai giovani, affinché questi diventino luoghi capaci di rispondere ai bisogni dei ragazzi fragili e non, diventando risorsa per i giovani stessi, per le famiglie e la comunità educante;
- a seguito di approvazione di tale iniziativa, il Piano economico del progetto ha assegnato a CFP € 9.990,40 quale quota di contributo regionale per l’attuazione delle azioni previste;
- in tale contesto, è stata organizzata una visita di istruzione per le classi seconde con destinazioni Castello Pallavicino e Dallara Accademy a Varano de’ Melegari (PR) in data 20 maggio 2025;
- per il viaggio è necessario affidare il servizio di noleggio con conducente di un autobus da 54 passeggeri;

ACCERTATO CHE:

- attualmente non sono attive convenzioni CONSIP per il servizio in oggetto, come attestato dall’allegato file “Mappa offering e mappa tendering” di CONSIP aggiornato al 31/03/2025;
- attualmente non sono attive convenzioni ARIA per il servizio in oggetto, come attestato dall’allegata stampa della pagina web del sito <http://www.ariaspa.it>;
- pertanto si procederà in modo autonomo all’acquisizione del contratto in oggetto;

VALUTATO CHE il ricorso all’affidamento diretto di cui all’art. 50 c. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. risponde all’esigenza di tempestività dell’affidamento e di proporzionalità tra il fine dell’amministrazione e i mezzi utilizzati per realizzarlo;

DATO ATTO CHE:

- al fine di procedere all’affidamento del contratto di cui sopra si è richiesto all’operatore AUTOSERVIZI BELTRAMINI E GIANOLI SRL la seguente documentazione:
 - autocertificazione in merito al possesso dei requisiti generali per l’affidamento di contratti pubblici (artt. 94-98 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.);
 - iscrizione nel registro della CCIAA per attività pertinente con l’oggetto dell’appalto, al fine di certificare l’idoneità professionale (art. 100 c. 3 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.);
 - modello di dichiarazione del proprietario dei veicoli;

- preventivo economico;
- AUTOSERVIZI BELTRAMINI E GIANOLI SRL ha inviato la documentazione richiesta e preventivo di € 900,00 oltre IVA 22%, per un totale di € 990,00;
- al fine di procedere all'affidamento del contratto di cui sopra si è selezionato l'operatore AUTOSERVIZI BELTRAMINI E GIANOLI SRL in via diretta poiché:
 - l'importo è considerato congruo tenuto conto dei prezzi di mercato per servizi analoghi;
 - l'operatore è in possesso di pregresse e documentate esperienze idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - dalla documentazione fornita non risultano motivi di esclusione;
- l'affidamento avviene nel rispetto del principio di rotazione in quanto il precedente appalto nello stesso settore merceologico è stato affidato ad altra impresa;
- l'importo complessivo di spesa relativo al contratto in oggetto si stima quindi pari a € 900,00 oltre IVA 22%, per un totale di € 990,00, da imputare al bilancio dell'anno 2025 come segue:
4.B1.16 SPESE VIAGGI/GITE SCOLASTICHE € 990,00;
- sono state espletate positivamente alcune verifiche di legge preliminari (regolarità del DURC, assenza di annotazioni nel casellario ANAC, assenza di procedure concorsuali in corso o pregresse tramite estratto dal registro imprese);

DETERMINA

- di approvare l'aggiudicazione del contratto in oggetto a AUTOSERVIZI BELTRAMINI E GIANOLI SRL, C.F. 01877340123, con sede a GOLASECCA in VIA XXV APRILE 15 per l'importo di € 900,00 oltre IVA 22%, per un totale di € 990,00, da liquidare in regime di IVA split payment ai sensi dell'art. 17-ter DPR n. 633/1972, con la riserva che qualora in conseguenza della verifica dei requisiti ex art. 52 c. 1 D.Lgs 36/2023 e s.m.i. non sia confermato il possesso dei requisiti generali, ed eventualmente speciali, dichiarati, questa Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dall'Amministrazione stessa per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
- di imputare il costo dell'affidamento al bilancio dell'anno 2025 come segue:
4.B1.16 SPESE VIAGGI/GITE SCOLASTICHE € 990,00;
- di chiarire che l'Iva indetraibile è determinata sulla base di percentuale di indetraibilità applicata in via provvisoria nel corrente anno e che la stessa dovrà essere oggetto di conguaglio in relazione alla percentuale definitiva da quantificarsi a posteriori secondo le vigenti disposizioni;
- di dare atto che la spesa sarà liquidata con atto apposito della sottoscritta, a fronte dell'effettiva resa delle prestazioni indicate;

- di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria con i contributi previsti nel Bilancio di Previsione 2025 e nel Bilancio Pluriennale di Previsione 2025-2027 approvati con delibera A.C. n. 03 del 11 dicembre 2024;
- di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i., alla presente procedura di affidamento è attribuito il codice CIG B6E57DD173;
- di disporre l'immediata esecuzione della presente determinazione, tramite stipula del contratto d'appalto mediante corrispondenza;
- di nominare se stessa quale Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 5 c. 1 L. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 15 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., non sussistendo situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- di allegare alla presente determinazione la Mappa offering e tendering di CONSIP aggiornata al 31/05/2025, l'elenco delle convenzioni Aria su cui CFP è abilitato ad operare aggiornato al 30/04/2025, la richiesta di preventivo di CFP e la documentazione di offerta di AUTOSERVIZI BELTRAMINI E GIANOLI SRL;
- di procedere alla pubblicazione del presente atto e del link alla BDNCP relativo alla procedura in oggetto nella sezione *Amministrazione trasparente* del sito di CFP Ticino Malpensa, come previsto dalla Delibera ANAC n. 264 del 20/06/2023 modificata con Delibera n. 601 del 19/12/2023.

LA DIRIGENTE DEL CFP TICINO MALPENSA

Dott.ssa Paola Cerutti

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi della normativa vigente.